

FISCO

Super-ammortamenti 2017 limitati ai veicoli esclusivamente strumentali

Il Ddl. di bilancio 2017 proroga l'agevolazione, introducendo però alcune modifiche

/ Pamela ALBERTI

Super-ammortamenti **prorogati** per gli investimenti effettuati nel **2017** e nuovi iper-ammortamenti per gli investimenti nei beni di "Industria 4.0". Stando alle prime bozze disponibili, il disegno di legge bilancio 2017 proroga e rafforza la disciplina dei super-ammortamenti prevista dall'art. 1 comma 91 della L. 208/2015.

Si ricorda che l'agevolazione si sostanzia nel riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, di una **maggiorazione del 40%** del costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Con riferimento ai super-ammortamenti, il Ddl. di bilancio 2017 prevede che le disposizioni di cui all'art. 1 comma 91 della L. 208/2015 si applichino anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il **31 dicembre 2017**.

L'agevolazione, secondo la nuova disposizione, sarebbe applicabile anche agli investimenti effettuati **entro il 30 giugno 2018**, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

A **differenza** dell'attuale versione dell'agevolazione, sarebbero tuttavia esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 lettere b) e b-bis) del TUIR. Si tratta dei veicoli per cui è prevista la deducibilità parziale, vale a dire i veicoli aziendali e dei professionisti (deducibilità al 20%), i veicoli di agenti e rappresentanti (deducibilità all'80%) e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (deducibilità al 70%).

Pertanto, nella nuova versione dell'agevolazione, potrebbero beneficiare della maggiorazione del 40% soltanto i **veicoli esclusivamente strumentali** o adibiti ad uso pubblico di cui alla lettera a) dell'art. 164 del TUIR.

Sono altresì esclusi dal beneficio, come nella precedente versione, gli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e gli acquisti di fabbricati e

di costruzioni.

Vengono, inoltre, introdotti i c.d. "**iper-ammortamenti**" al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0".

Iper-ammortamenti per i beni di "Industria 4.0"

In particolare, viene previsto che il costo di acquisizione sia **maggiorato del 150%** per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A al disegno di legge. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "**Industria 4.0**", quali i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento, i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento è, inoltre, prevista una **maggiorazione del 40%** del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B al disegno di legge. Si tratta di **software**, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.

Ai fini dell'iper-ammortamento, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una **perizia** tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all'albo, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Viene, inoltre, stabilito che la determinazione degli **acconti** dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative ai super e agli iper-ammortamenti.